



Comune di Marano di Napoli

Città Metropolitana di Napoli

DECRETO n.11 del 26 aprile 2023

Oggetto: Conferimento funzioni di emanazione del provvedimento finale di autorizzazione paesaggistica. Responsabile per le attività riguardanti le competenze paesaggistiche di cui all'art. 166 e ss. del D.lgs. 42/04.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Premesso che:

- la scrivente Commissione Straordinaria, nominata con DPR del 18/06/2021, pubblicato in GU - Serie Generale n. 170 del 17-07-2021, e insediatasi con Deliberazione n. 1 del 21 luglio 2021, è stata incaricata della gestione del Comune di Marano di Napoli, sciolto per infiltrazioni della criminalità organizzata, ai sensi dell'art. 143 Tuel;
- che con D.P.R. del 12 ottobre 2022, registrato alla Corte dei Conti in data 17 ottobre 2022, è stata disposta la proroga dello scioglimento del Consiglio Comunale del Comune di Marano di Napoli per ulteriori mesi sei;

Considerato che:

- Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137 Capo IV - Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela- all'art. 146 rubricato "Autorizzazione", disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
- l'autorizzazione mira a verificare la conformità degli interventi di trasformazione di immobili e aree alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici e nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico, nonché accertare la compatibilità ai valori paesaggistici ed alle finalità di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio e la congruità con i criteri di gestione dei beni;
- l'art. 146 al comma 6 del Decreto legislativo su menzionato (comma modificato dall'art. 4, comma 16, legge n. 106 del 2011) prevede che la Regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche, nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

Preso Atto che i Comuni, al fine di poter esercitare le funzioni paesaggistiche loro attribuite, devono dotarsi della Commissione locale per il paesaggio, secondo le disposizioni dell'art. 148 del D.lgs. 42/2004;

Richiamata la Delibera n. 1122 del 19 giugno 2009 della Regione Campania, in BURC n. 43 del 06 luglio 2009 con la quale la Regione ha espressamente stabilito di riconoscere che le Commissioni Edilizie Integrate (ora Commissioni Locali per il Paesaggio) sono da ritenersi, a tutti gli effetti di legge, strutture operative in grado di assicurare un adeguato livello di competenza tecnico-scientifiche, nonché di garantire la necessaria

differenziazione tra l'attività di tutela paesaggistica e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistica – edilizia, così come previsto dal co. 6 dell'art. 146 del Decreto su menzionato;

Preso Atto che:

- la disposizione di cui all'art. 4 comma 1 lettera m) L.R. 05.01.2022 n. 1 recante modifiche alla Legge Regionale n. 19/2009 e alla Legge Regionale 16/2004, ha abrogato l'art. 41 commi 2 e 3 di quest'ultima per la parte che attiene alla istituzione e l'indicazione dell'Organo Collegiale avente funzioni consultive in materia paesaggistico-ambientale;
- l'Assessore all'Urbanistica della Regione Campania, al fine di non prefigurare una vacatio legis che avrebbe posto i Comuni nell'impossibilità di esercitare la delega loro conferita in materia paesaggistica, con nota prot. 942/SP del 07/07/2011, nel confermare la vigenza in tale materia del regime di delega ai Comuni, ha evidenziato che per l'istituzione, la composizione e la definizione dei compiti del predetto Organo Collegiale, deve essere applicato quanto previsto dall'Allegato 1 della L.R. 10/1982;

Vista la delibera del Consiglio comunale n. 74 del 14.11.2013 con la quale è stata approvata la variante al Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale del Comune di Marano di Napoli;

Presto Atto che con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio n. 19 del 27.04.2022 è stata istituita la Commissione Locale per il Paesaggio, ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004 con contestuale nomina dei componenti;

Visti

- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- la Legge Regionale n. 10/1982;
- la Legge Regionale n. 16/2004;
- la Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 1122 del 19.06.2009;

Ritenuto di dover conferire le funzioni relative alle attività di tutela paesaggistica a personale dell'Ente investito dell'autorità di emettere, con propria firma, il provvedimento finale di autorizzazione nel rispetto del principio di differenziazione sopra evidenziato;

DECRETA

per le motivazioni innanzi dette di:

CONFERIRE con decorrenza immediata, nel rispetto del principio di differenziazione tra le attività di tutela paesaggistica ed attività amministrativa, le funzioni di emanazione del provvedimento finale di autorizzazione paesaggistica all'ing. Giovanni Napoli dipendente di questo Ente, con mansioni di responsabile del settore Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 267/2000, in forza del decreto C.S. n.1 del 17/01/2023, previa trasmissione di idonea relazione istruttoria.

DISPONE

- la notifica del presente decreto al sig ing. Giovanni Napoli;
- la comunicazione al Responsabile del settore LL. PP. e Urbanistica, ing. Angelo Martino e al Responsabile dell'Ufficio Personale, dott. Renato Spedaliere;
- la pubblicazione all'Albo pretorio online del sito web istituzionale del Comune di Marano di Napoli;

La Commissione Straordinaria
(Basilicata-Garramone-Antonetti)